

Cantina Sociale Mori – Colli Zugna sca

REGOLAMENTO delle ASSEMBLEE ORDINARIE e STRAORDINARIE

Approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei soci
il 04 dicembre 2015

INDICE SOMMARIO:

Capitolo I	
Disposizioni preliminari (art. 1)	
Capitolo II	
Composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 2)	
Capitolo III	
Costituzione dell'Assemblea (da art. 3 ad art. 9)	
Capitolo IV	
Discussione (da art. 10 ad art. 18)	
Capitolo V	
Votazioni (da art. 19 ad art. 26)	
Capitolo VI	
Disposizioni finali (art. 27 e 28)	

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA società cooperativa agricola, con sede in Mori (TN) S.P. 90 Loc. Formigher, 2.

CAPITOLO II

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 2

Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività a tutti i Soci, gli undici amministratori eletti dall'assemblea (art. 30 dello statuto), dovranno rappresentare le zone di produzione così identificate:

Zona 1: Comune di Mori e Brentonico e relative frazioni;

Zona 2: Comuni di Ala e Rovereto e relative frazioni;

Per la zona 1 i rappresentanti dovranno essere in numero di sei;

Per la zona 2 i rappresentanti dovranno essere in numero di cinque.

Il presidente ed il vicepresidente saranno eletti direttamente dall'Assemblea.

CAPITOLO III

Costituzione dell'Assemblea

Art. 3

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

All'Assemblea possono partecipare soltanto i soci ed i rappresentanti dei soci ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Possono inoltre intervenire rappresentanti della Federazione Trentina delle Cooperative, le persone invitate dal Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'azienda, preventivamente richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Art. 4

All'ora fissata dell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

Il Presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'articolo 3.

Al Presidente dell'Assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di interventi dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.

Art. 5

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi compreso le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Art. 6

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il segretario o notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquistate agli atti dell'Assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Art. 7

Il presidente propone all'Assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Art. 8

I lavori dell'Assemblea di svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori.

CAPITOLO IV

Discussione

Art. 9

Il Presidente e/o, su suo invito coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 10

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiamo richiesta. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente.

Art. 11

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Art. 12

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

Art. 13

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 14

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, ai fini di quanto previsto negli articoli 23 e 24 del presente regolamento devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno 8 gg. prima della data stabilita per l'Assemblea; nel caso in cui il candidato alla carica di Presidente o di Vicepresidente rivesta la carica di consigliere di amministrazione in seno alla presente Società, lo stesso dovrà previamente o contestualmente presentare le proprie dimissioni da tale carica entro dieci (10) giorni decorrenti dalla data della delibera consigliare che stabilisce la data della convocazione assembleare funzionale al rinnovo delle cariche sociali corrispondenti.

Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 20 soci del gruppo di appartenenza del candidato ed i soci proponenti non possono presentare più nominativi per la stessa carica.

Il segretario o gli incaricati dal Presidente elencheranno i nominativi in modo visibile ai soci prima di procedere alle votazioni.

Art. 15

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli:

previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione:

- nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;

- nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Art. 16

Qualora uno o più soci impediscono ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi dall'Assemblea, che delibera a maggioranza.

Art. 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specificare violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO V

Votazioni

Art. 18

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 19

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Art. 20

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano, con prova e contro prova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto quale ad esempio, nel caso di nomina di cariche sociali onde facilitare le operazioni di scrutinio, l'utilizzo di scheda nominativa intestata al socio, identificata anche tramite codice numerico del socio stesso.

Art. 21

Il Presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengono secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'Assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Art. 22

Le votazioni a scrutinio palese avvengono di regola secondo il disposto dell'art. 29 dello statuto per alzata di mano, con prova e controprova.

Qualora l'Assemblea disponga per l'appello nominale, nelle votazioni ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello oppure dichiara la propria astensione e la risposta affermativa o negativa o la dichiarazione di astensione viene contemporaneamente annotata.

Art. 23

Le schede nominative per l'elezione alle cariche sociali, ove previste, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'Assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Art. 24

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio di Amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento evidenziando chiaramente i candidati delle due zone nonché il numero di Consiglieri spettante a ciascuna zona a norma dell'art. 2 del presente regolamento.

I soci votano i candidati individuandoli sulle schede con un segno di barratura nell'apposita casella.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

Art. 25

Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati invitando, se l'Assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della nomina, se assente dall'Assemblea, si considera nominato, nel rispetto della rappresentanza per gruppo, il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 26

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria della Società.

Art. 27

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della società.

REGOLAMENTO CONCERNENTE lo SVOLGIMENTO dell'ATTIVITA' MUTUALISTICA, ai sensi dell'ART. 7 dello STATUTO SOCIALE

Approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci
il 31 ottobre 2013

Come previsto dall'art. 2521 C.C. u. c. e come ripreso anche dall'art. 7 dello Statuto Sociale, i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Tali regolamenti sono predisposti dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

A tal proposito viene redatto il presente Regolamento, che impegna tutti i Soci legalmente iscritti all'osservanza di quanto in esso contemplato.

Per quanto qui di seguito non espressamente citato si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile, dello Statuto Sociale e delle leggi speciali in materia di Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

PRODUZIONE

1. Obblighi

I soci, nello svolgimento della loro attività di coltivazione e produzione e nell'esecuzione delle operazioni di conferimento del prodotto devono attenersi alle disposizioni che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione allo scopo di garantire una corretta ed efficiente gestione della cooperativa.

Tali disposizioni riguarderanno in particolare:

- la tenuta e la consegna del Quaderno di Campagna;
- gli adempimenti derivanti dall'adesione al Protocollo di Autodisciplina per la Lotta Integrata o dall'adesione ad altri protocolli stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento, da clienti o dalla Cantina Sociale Mori Colli Zugna s.c.a. in materia di qualità di prodotto;
- gli adempimenti derivanti da eventuali certificazioni aziendali;
- gli adempimenti richiesti dai disciplinari di produzione delle DOC (DOP), IGT (IGP);
- gli adempimenti che la cooperativa è tenuta ad osservare per effetto della adesione al Consorzio Vini del Trentino o per qualsiasi altra ragione che abbia una ricaduta sul rapporto con i soci.
- Il rispetto degli indirizzi produttivi comunicati dalla cantina
- Consentire agli incaricati della cantina eventuali controlli a campione nei vigneti, per verificare la consistenza delle rese di produzione, la maturazione delle uve, lo stato sanitario delle stesse e ogni altro controllo si renda necessario.

Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione saranno comunicate ai soci di volta in volta a mezzo avvisi, o circolari o illustrate in apposite assemblee informative.

1. Penalità

I soci che contravverranno alle disposizioni di cui al punto precedente saranno assoggettati alle penali deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al socio inadempiente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'entità della penalità potrà essere commisurata in relazione ad eventuali sanzioni a cui la Cantina sarà oggetto per opera degli organi di controllo di settore, o in relazione ad eventuali danni che la Cantina dovesse subire per la mancata conformità del prodotto conferito, rispetto alle disposizioni sopra elencate. Tali sanzioni andranno da un minimo di euro 1 fino ad un massimo di euro 40 per quintale di uva. Tale importo verrà addebitato direttamente al socio e sarà trattenuto dai pagamenti del conferimento. In caso di recidiva si applicherà un'ulteriore sanzione da un minimo di euro 1 fino a un massimo di euro 40 per quintale/uva e sarà comunque commisurata al danno prodotto.

CONFERIMENTO

1. Obblighi

Come sancito dall'art. 7 dello Statuto Sociale i soci hanno l'obbligo di conferire l'intera produzione ottenuta o comunque esistente nella propria azienda agricola, eccettuato soltanto il quantitativo concesso per uso familiare, affinché la Cooperativa ne effettui la lavorazione, la trasformazione e la vendita, sui mercati nazionali ed esteri. È facoltà del Consiglio di Amministrazione derogare in via eccezionale, limitata e motivata al presente obbligo di conferimento nei casi dallo stesso ritenuti opportuni.

2. Modalità

Tutto il prodotto conferito dal socio sarà di norma soggetto alle seguenti operazioni:

- . Operazioni di pesatura con mezzi in dotazione alla cantina;
- . Operazioni di prelievo di un campione della partita consegnata;
- . Operazioni di controllo qualità sul campione della partita consegnata;

Tali operazioni saranno specificate da apposito regolamento vendemmiale annuale, riportante le modalità del conferimento dei prodotti cui i soci sono tenuti ad attenersi.

Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione saranno comunicate ai soci di volta in volta a mezzo avvisi, o circolari o illustrate in apposite assemblee informative o mediante il regolamento vendemmiale.

La Cooperativa, all'atto del conferimento, rilascia un documento contenente i dati relativi alla merce consegnata necessari all'identificazione del socio conferente, alla descrizione e classificazione merceologica del prodotto conferito, (vitigno DOC, IGT peso lordo-tara-netto), alla tipologia del conferimento (vasca – cassoni-cassette ecc.) alla qualità del conferito (contenuto zuccherino, qualità sanitaria o altri parametri fisico chimici) a tutto quanto eventualmente previsto dal sistema di qualità aziendale (zone di pregio, progetti qualità ecc.) o altri elementi che la normativa fiscale o di settore dovessero imporre.

Nel caso in cui alla materiale consegna del prodotto non intervenga personalmente il socio conferente, lo stesso si intende rappresentato da chi esegue l'operazione.

Il socio ha facoltà di contestare il contenuto della bolla entro e non oltre il termine di 24 ore.

3. Penalità

In caso di mancato conferimento il socio sarà assoggettato al pagamento di un indennizzo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, fino al 25% del valore medio del prodotto non conferito.

Per valore medio del prodotto si intende quello risultante dal prezzo medio della tipologia di prodotto di riferimento indicata in tabella prezzi, liquidato per il prodotto conferito alla Cooperativa negli ultimi tre esercizi.

In caso di recidiva il Consiglio di Amministrazione potrà adottare provvedimenti sanzionatori fino all'esclusione del socio dalla cooperativa ai sensi dell'art.12 dello statuto.

È facoltà del consiglio di amministrazione stabilire sulle classifiche qualitative della merce conferita, determinate dalla campionatura delle stesse al momento del conferimento, una penalità commisurata alle carenze di qualità della stessa. Le classifiche qualitative e le conseguenti penalità dovranno necessariamente considerare l'andamento meteo stagionale che potrà avere influenza sulle caratteristiche qualitative medie del prodotto conferito. L'importo delle penali, determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della "tabella prezzi" sarà trattenuto dai pagamenti del conferimento e non potrà mai essere superiore all'importo del valore liquidato al saldo relativo alla merce conferita.

4. Pagamento

Il pagamento della merce al Socio avverrà, per ogni esercizio sociale, attraverso degli acconti, la cui entità e frequenza verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in base alle effettive disponibilità finanziarie della Società, e un saldo derivante dalle risultanze del bilancio di fine esercizio. Il saldo sarà erogato dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

5. Autofinanziamento

La Cooperativa, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, ha istituito il Fondo di Autofinanziamento per assicurarsi i necessari mezzi finanziari e ridurre la dipendenza dagli istituti di credito, l'incidenza degli interessi passivi gravanti sulla gestione e dotarsi di un proprio capitale circolante che la ponga in condizioni di maggior autonomia finanziaria ed economica.

L'autofinanziamento si attua attraverso il differimento del pagamento del debito contratto verso i Soci per il prodotto conferito.

La Cantina tratterrà ogni anno, sul corrispettivo spettante per il conferimento di ciascun Socio, al momento di corresponsione del saldo, una quota costituita da una percentuale del realizzo totale del prodotto, la cui entità è fissata dall'assemblea generale.

Le quote trattenute saranno accantonate in una posta passiva del bilancio denominata "Debiti verso i Soci per pagamenti differiti", che sarà rappresentativa del debito della Società verso gli stessi.

Sulle quote accantonate per autofinanziamento non verrà conteggiato alcun compenso, interesse o remunerazione di sorta.

Il rimborso delle quote accantonate dovrà avvenire assieme alla liquidazione del saldo del conferimento trascorsi otto anni dalla data in cui è stata effettuata ciascuna trattenuta, con la percentuale del 7% sul liquidato, iniziando dalle quote trattenute per prime in ordine di tempo.

Nel caso di recesso o di esclusione del Socio, la cooperativa provvederà al rimborso delle quote di sua spettanza alle normali scadenze, vale a dire contemporaneamente al rimborso delle quote agli altri Soci.

Nel caso di morte del socio o recesso del Socio per cessazione definitiva dell'attività aziendale, se nessuno subentra al socio defunto o receduto, il Consiglio di Amministrazione potrà anticipare in unica soluzione il pagamento delle quote accantonate.

Nel caso di eventi calamitosi di particolare gravità che comportino una sensibile riduzione del conferimento, è concessa facoltà al Consiglio di Amministrazione di sospendere, nell'esercizio interessato, la trattenuta e/o la restituzione delle quote di autofinanziamento.